

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 62 del - 4 MAR, 2015

OGGETTO: Ricorso al CGA della Sicilia - Palermo promosso ditta individuale CICERO SANTALENA Pietro contro il Comune di Castelvetrano ed altri. Appello avverso sentenza TARS Palermo n. 378/2015. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila quindici il giorno quattro del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CALCARA Paolo  
STUPPIA Salvatore  
SEIDITA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde  
INZIRILLO Filippo

-- Sindaco  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore  
-- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**VISTO** il Ricorso in Appello promosso dinanzi al Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, notificato al Comune di Castelvetro il 4/03/2015 in persona del Sindaco pro tempore dalla **ditta individuale CICERO SANTALENA Pietro**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino contro 1) il Comune di Castelvetro 2) la Prefettura di Ragusa – Ufficio Territoriale del Governo – Area I<sup>a</sup> Ordine e Sicurezza Pubblica, 3) la Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del Governo e nei confronti di EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. E G.F. COSTRUZIONI S.R.L. per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 378/2015, emessa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, in data 6 febbraio 2015, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti presentato dall' odierna appellante volto all' annullamento:

- 1) della determinazione dirigenziale n. 228 del 3.4.2013 di risoluzione del contratto di appalto per i "Lavori di realizzazione di un Programma Innovativo in Ambito Urbano-contratto di Quartiere Il di Belvedere" del 16.4.2012 stipulato con la ditta individuale Cicero Santalena Pietro, odierna ricorrente;
- 2) dell' informativa antimafia interdittiva prot. n. 12487/I.A4/AREA 1 datata 22.3.2013, nonché della nota prot. n. 234/R/OES/AREA 1 del 27.3.2013 della Prefettura - UTG di Ragusa;
- 3) del provvedimento prot. n. 12435/12B.1/Area 1 del 10.4.2013 della Prefettura - UTG di Ragusa Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica di diniego dell'istanza di accesso finalizzata ad ottenere il rilascio di copia dell' informativa antimafia interdittiva prot. n. 12487/I.A4/AREA 1 datata 22.3.2013;
- 4) del provvedimento prot. n. 19243 dell' 11.4.2013 del Comune di Castelvetro - III Settore Uffici Tecnici di diniego dell'istanza di accesso finalizzata ad ottenere il rilascio di copia dell' informativa antimafia interdittiva prot. n. 12487/I.A4/AREA 1 datata 22.3.2013;
- 5) occorrendo del provvedimento contenuto nella nota della Prefettura di Trapani n. 0012289 del 9.3.2013;
- 6) occorrendo della riservata prot. n. 2013/ Area I del 9.3.2013 della Prefettura - D.T.G. di Trapani del 9.3.2013, nonché della nota n. 125/TP/E2/29-42 di prot. 730 dell'8.3.2013 della Direzione Investigativa Antimafia Sezione Operativa di Trapani;
- 7) nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

**VISTA** la nota dell'ufficio legale prot. n. 397/leg. del 4/03/2015 in ordine all'opportunità di costituirsi in giudizio e difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

**CHE**, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Francesco Vasile, legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere questa P. A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo, chiamare terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale, avanzare proposte transattive e di conciliazione, abbandonare il giudizio e rinunciare agli atti di causa.

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 174/2012;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi nei modi li legge

## DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

**1) - COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** avverso Ricorso in Appello promosso dinanzi al Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, notificato al Comune di Castelvetrano dalla **ditta individuale CICERO SANTALENA Pietro**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino contro **1) il Comune di Castelvetrano 2) la Prefettura di Ragusa – Ufficio Territoriale del Governo – Area I<sup>a</sup> Ordine e Sicurezza Pubblica, 3) la Prefettura di Trapani – Ufficio Territoriale del Governo e nei confronti di EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. E G.F. COSTRUZIONI S.R.L..**

**2) - NOMINARE** a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo, chiamare terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale, avanzare proposte transattive e di conciliazione, abbandonare il giudizio e rinunciare agli atti di causa.

**3) - DARE ATTO** che alla nomina del legale domiciliatario in Palermo si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente del Settore AA. GG.

**4) AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Procedere in contenzioso  
11/3/15



## Città di Castelvetro

### Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I°, 5  
Tel. 0924-909210 / 0924-909257  
Apertura al pubblico:

91022 Castelvetro (Tp)  
Telefax: 0924-904244

- Servizio legale: lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 o previo appuntamento;

Avv. Francesco Vasile

e.mail: [fvasile@comune.castelvetro.it](mailto:fvasile@comune.castelvetro.it)

Oggetto: Ricorso CGA PA – Cicero Santalena Pietro / Prefettura di Ragusa / Comune di Castelvetro / Euro Infrastrutture s.r.l. – Sent. n. 378/2015.

Al Dirigente Del Settore Servizi Tecnici  
Ing. GB. Impellizzeri

Al Geom. Raffaele Giobbe

Al Signor Sindaco

LORO SEDI

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'appalto oggetto del contenzioso *prime cure* definito con Sentenza n. 378/2015 del TARS di Palermo, si trasmette copia del ricorso in appello promosso dalla Cicero Santalena Pietro.

In ragione della domanda cautelare ivi spiegata per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata Sentenza, si ritiene opportuno costituirsi in giudizio in vista della imminente Camera Consiglio (Ud. del 18/03/2015), con invito a trasmettere, via pec, allo scrivente Ufficio tutta la documentazione nelle more adottate dal Settore in indirizzo.

Al contempo, si rappresenta che è necessario adottare apposita deliberazione di nomina di difensore.

Cordialità.

Avv. Francesco Vasile

STUDIO IMMORDINO  
Avv. GIOVANNI IMMORDINO  
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO  
PATROCINANTI IN CASSAZIONE  
Avv. GIUSEPPE NICASTRO  
Via Libertà, 171  
Tel. 091.34.88.88; fax 091.34.88.11  
studiomordino@gmail.com  
90143 - PALERMO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER  
LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

ORIGINALE

RICORSO IN APPELLO

della ditta individuale CICERO SANTALENA PIETRO,  
P.IVA 0083927881, con sede legale in Modica (RG) in persona  
del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliato in Palermo,  
Viale Libertà, 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni  
Immordino (cod. fisc. MMR GNN 62A23 B429H),  
giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811, che lo rappresenta  
e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe  
Immordino (cod. fisc. MMR GPP 63P18 B429G),  
giuseppeimmordino@pec.it, fax 091348811 per mandato a  
margine del presente atto

CONTRO

- 1) il COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del  
Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.  
Francesco Vasile;
- 2) la PREFETTURA DI RAGUSA - UFFICIO  
TERRITORIALE DEL GOVERNO - AREA I° ORDINE  
E SICUREZZA PUBBLICA, in persona del legale  
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- 3) la PREFETTURA DI TRAPANI - UFFICIO

Nella mia qualità, nottino gli  
Avv. Giovanni Immordino e  
Giuseppe Immordino a  
rappresentarmi e difendermi,  
congiuntamente e  
disgiuntamente nel presente  
giudizio, conferendo loro ogni e  
più ampio potere di legge ed  
eleggo domicilio presso il loro  
studio in Palermo, Viale Libertà  
171.  
Infine, dichiaro di avere ricevuto  
rituale informativa sul  
trattamento dei dati conferiti ai  
sensi e per gli effetti del d.lgs.  
196/2003 e di avere prestato il  
mio incondizionato consenso al  
trattamento dei dati anche di  
natura sensibile o giudiziaria.

*Pietro Santalena Pietro*

Vera la firma

*W W*

CITTÀ DI CASTELVETRANO  
UFFICIO LEGALE

N. 44/2015

REG. NOTIFICHE  
ATTI GIUDIZIARI

Notificato  
a 4-03-2015

Protocollo n. 396

Del 4 MAR. 2015

TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

di EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. e G.F. COSTRUZIONI S.R.L., in proprio e quali componenti dell'omonima costituenda A.T.I., rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro De Luca ed Alessandro Carrubba

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

della sentenza n. 378/2015, emessa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, in data 6 febbraio 2015, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti presentato dall'odierna appellante volto all'annullamento:

- 1) della determinazione dirigenziale n. 228 del 3.4.2013 di risoluzione del contratto di appalto per i "Lavori di realizzazione di un Programma Innovativo in Ambito Urbano – contratto di Quartiere II di Belvedere" del 16.4.2012 stipulato con la ditta individuale Cicero Santalena Pietro, odierna ricorrente;
- 2) dell'informativa antimafia interdittiva prot. n. 12487/I.A4/AREA 1 datata 22.3.2013, nonché della nota prot. n. 234/R/OES/AREA 1 del 27.3.2013 della Prefettura – UTG di Ragusa;
- 3) del provvedimento prot. n. 12435/12B.1/Area 1 del 10.4.2013 della Prefettura – UTG di Ragusa Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica di diniego dell'istanza di accesso finalizzata

ad ottenere il rilascio di copia dell'informativa antimafia interdittiva prot. n. 12487/I.A4/AREA 1 datata 22.3.2013;

4) del provvedimento prot. n. 19243 dell'11.4.2013 del Comune di Castelvetrano – III Settore Uffici Tecnici di diniego dell'istanza di accesso finalizzata ad ottenere il rilascio di copia dell'informativa antimafia interdittiva prot. n. 12487/I.A4/AREA 1 datata 22.3.2013;

5) occorrendo del provvedimento contenuto nella nota della Prefettura di Trapani n. 0012289 del 9.3.2013;

6) occorrendo della riservata prot. n. 2013/Area I del 9.3.2013 della Prefettura – U.T.G. di Trapani del 9.3.2013, nonché della nota n. 125/TP/E2/29-42 di prot. 730 dell'8.3.2013 della Direzione Investigativa Antimafia Sezione Operativa di Trapani;

7) nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

### FATTO

A) La ditta appellante è stata costituita da oltre un ventennio ed opera da quella data nell'ambito degli appalti pubblici e privati.

L'impresa, che opera da anni nel campo dell'edilizia, ha sempre ottenuto informative prefettizie favorevoli, in quanto, com'è noto, le stesse vanno richieste (e rilasciate) non soltanto con riferimento alle imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, ma anche in relazione alle ditte che stipulano contratti di subfornitura con le prime.

B) Titolare e direttore tecnico dell'impresa è il Sig. Cicero Santalena Pietro, stimato e onesto lavoratore, e cittadino esemplare (cfr. anche certificazioni che si depositano).

C) L'impresa ha partecipato alla procedura di affidamento dei lavori di realizzazione di un Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato "contratto di Quartiere II di Belvedere" nel comune di Castelvetro.

D) Invero, in data 10.5.2011 l'Amministrazione comunale di Castelvetro sottoscriveva con le organizzazioni sindacali un Protocollo di intesa finalizzato a superare la crisi occupazionale dei lavori residenti nel territorio comunale.

Si impegnava quindi a inserire nei bandi e nei capitolati di gara un'apposita clausola tesa a "sensibilizzare" gli appaltatori alla utilizzazione di "manodopera locale, residente a Castelvetro, per almeno il 50% di quella necessaria nell'esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture" precisando che "L'assunzione di manodopera locale avverrà tramite ricorso all'Ufficio Provinciale del Lavoro, sez. di Castelvetro, o dietro valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune".

Ai sensi dell'art. 16 (Clausola di autotutela) e dell'allegato 5 al bando di gara (dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.7.2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola ed altri" e della Circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), l'impresa obbligava "a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei

E) In data 16.4.2012 veniva stipulato il relativo contratto rep. n. 833 del 16.4.2012.

F) Nelle more, venivano consegnati i lavori alla ditta Cicero Santalena, che, puntualmente, da un lato procedeva all'assunzione di almeno il 50% di manodopera locale (attingendo alle liste fornite dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e dall'Ufficio Servizi Sociali), dall'altro comunicava ai sensi dell'art. 10 comma 3 del contratto di appalto le ditte alle quali affidava noli e/o stipulava contratti di fornitura o sub-contratti.

In particolare per il nolo a freddo delle attrezzature necessarie per la realizzazione della struttura in cemento armato in Via Campobello (centro polifunzionale comunale), la ditta appellante interpellava due ditte locali (la Azzurra Costruzioni s.r.l. e la M.G. Costruzioni s.r.l.) che, rispettivamente, per il medesimo servizio comunicavano rispettivamente un preventivo di € 4,50 + iva e di € 3,00 + iva per superficie di carpenteria bagnata (cfr. preventivi che si depositano).

Data la convenienza economica dell'offerta della ditta MG Costruzioni (del Sig. Cimarosa Michele) l'appellante contraeva con questa ditta, evidentemente nel rispetto delle previsioni del bando e dopo aver puntualmente comunicato il nome della stessa ditta all'Amministrazione comunale.

G) In data 4.4.2013, del tutto inaspettatamente, l'Amministrazione comunale ordinava la sospensione immediata dei lavori alla luce della determinazione dirigenziale impugnata in primo grado, adottata sul presupposto di

un'informativa prefettizia interdittiva trasmessa dalla Prefettura di Ragusa (non conosciuta).

H) Con distinte istanze di accesso l'impresa chiedeva il rilascio della riservata amministrativa, e con i provvedimenti impugnati in prime cure con il ricorso introduttivo sia la Prefettura di Ragusa che il Comune di Castelvetro hanno denegato l'accesso ritenendo il provvedimento sottratto all'accesso e non ostensibile.

I) A seguito della costituzione in giudizio della Prefettura di Ragusa e del deposito dei provvedimenti impugnati, sono emersi ulteriori elementi dai quali si evince l'insanabile illegittimità dei provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

L) In data 27.6.2013 venivano pertanto proposti motivi aggiunti.

M) Con ordinanza n. 523 del 24 luglio 2013 il TAR respingeva la domanda cautelare.

N) Avverso tale ordinanza veniva proposto appello cautelare.

O) Codesto Ecc.mo CGA, con ordinanza n. 858/13, in riforma dell'ordinanza del TAR accoglieva l'istanza cautelare proposta in primo grado e, per l'effetto, sospendeva gli atti impugnati.

P) Nelle more il Comune di Castelvetro non dava esecuzione all'ordinanza di codesto Ecc.mo CGA.

In particolare, alla luce di nuove indagini disposte dagli organi inquirenti, il Comune rappresentava tali nuove circostanze all'attenzione delle Prefetture di Trapani e

Ragusa, sollecitando l'eventuale adozione di una nuova informativa negativa (eventualmente diversamente motivata).

La Prefettura competente eloquentemente non riteneva di integrare e/o modificare il contenuto delle precedenti informative ed invece invitava il Comune a dare esecuzione all'ordinanza del CGA.

Q) Con ordinanza n. 182/2014, codesto Ecc.mo CGA accoglieva l'istanza di esecuzione della precedente ordinanza n. 858/13 e ordinava all'Amministrazione di darvi esecuzione, posto che *“eventuali fatti, verificatisi successivamente”* non possono *“essere utilizzati autonomamente per porre in essere comportamenti elusivi del decisum del Giudice”*.

R) Con verbale del 19.5.2014, in esecuzione delle ordinanze del CGA n. 858/13 e n. 182/14, i lavori venivano riconsegnati alla ditta ricorrente in prime cure e sono in fase di ultimazione.

S) Ciononostante, con la sentenza impugnata (intervenuta quando ormai i lavori sono in stato di ultimazione) il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.

La sentenza appellata è erronea e se ne chiede l'annullamento e/o la riforma per le seguenti ragioni di

#### DIRITTO

1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67, 83, 84, 85 e 91 DEL

D.LGS. N. 159/2011, 10 DEL D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 E  
4 DEL D.LGS. 8 agosto 1994, n. 490, ANCHE IN  
RELAZIONE ALLA CIRCOLARE DI DETTO  
MINISTERO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER GLI  
AFFARI GENERALI N. 559/LEG/240.517.8 DEL  
18.12.1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE  
DELL'ART. 3 L. N. 241/90, DELL'ART. 3 L.R.N.10/91 E  
DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE  
PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI  
ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI,  
DIFETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI  
MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTUTTORIA.  
CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ.

Ha errato il TAR a respingere il ricorso e i motivi aggiunti.

Ed infatti, il giudice di prime cure si è limitato a ripetere e a confermare pedissequamente le acritiche ed errate valutazioni dell'Amministrazione appellata.

A dire il vero, il TAR ha confermato l'orientamento espresso in sede cautelare e che invece codesto Ecc.mo CGA, alla luce di quanto dedotto nell'appello cautelare, aveva chiesto di attentamente rivalutare, tenuto conto della "legittimità del rapporto di fornitura e nolo dell'impresa aggiudicataria dell'appalto con l'impresa MC Costruzioni del sig. Cimurosa Lorenzo, anche alla luce della circostanza che tale impresa risulta essere inserita nell'elenco delle ditte di fiducia dell'intimato Comune", dell'assenza di condanne penali a

carico del Cimarosa (il titolare della ditta), dell'assenza di un'informativa antimafia interdittiva nei confronti della MG Costruzioni (dei figli del Cimarosa) ed anche della "possibilità di revoca del solo subappalto in discussione a fronte della risoluzione dell'intero contratto d'appalto stipulato dall'aggiudicataria".

Si è invece tornati al punto di partenza, con un'aggravante.

Ed infatti, la questione è stata nelle more sottoposta nuovamente all'attenzione della competente Prefettura – UTG che ha invitato il Comune a stipulare con l'appellante, non ritenendo che emergessero nuovi elementi tali da superare il quadro sottoposto all'attenzione di codesto Ecc.mo CGA.

Ciononostante, a dire del TAR i provvedimenti impugnati in prime cure sarebbero sufficientemente motivati.

Giova una premessa.

Codesto Ecc.mo C.G.A., con l'ordinanza n. 858 del 13 dicembre 2013, aveva indicato al TAR le coordinate concettuali meritevoli di approfondimento e sulle quali concentrare l'attenzione.

La sentenza impugnata, di contro, le oblitera e volutamente le ignora, insistendo ostinatamente sull'orientamento espresso con l'ordinanza cautelare, integralmente riformata da codesto Ecc.mo CGA, e senza spiegare per quale strana ragione i provvedimenti impugnati sarebbero logici alla luce:

1) *"della legittimità del rapporto di fornitura e nolo dell'aggiudicataria con l'impresa M.G. Costruzioni S.r.l.,*

*anche alla luce del fatto che quest'ultima è iscritta nell'albo delle ditte di fiducia del Comune";*

2) della insussistenza *"di procedimenti penali a carico del Cimarosa";*

3) dell'insussistenza *"di informativa prefettizia antimafia a carico del Cimarosa";*

4) della dedotta *"possibilità di revoca del solo subappalto a fronte della risoluzione dell'intero contratto d'appalto".*

Tali questioni, che meritavano *"un necessario approfondimento in sede di merito"*, sono rimaste totalmente inevase e il TAR non si fa carico di spiegare per quale strana ragione ha ritenuto di obliterarle (si consideri, poi, che codesto Ecc.mo CGA se ne è occupato per ben due volte, sicchè l'orientamento espresso in sede di appello cautelare meritava ben altra considerazione da parte del TAR).

La sentenza impugnata sembra, invece, aver trasformato il giudizio di prime cure e mutato il *thema decidendum*.

Il TAR, infatti, centra tutta la sua attenzione sulla riconducibilità della cennata M.G. Costruzioni S.r.l. alla persona del Cimarosa Lorenzo (padre dei titolari dell'impresa MG Costruzioni), e all'asserita sua vicinanza a contesti mafiosi.

Afferma, infatti, che *"L'articolata relazione del Gruppo Interforze citata nell'informativa qui impugnata si fonda su ripetuti e specifici "servizi di osservazione presso l'area del cantiere" condotti "anche a mezzo di video-riprese", da cui è emersa l'assidua presenza nello stesso del richiamato Cimarosa Lorenzo, già di per sé anomala in quanto egli non fa*

*parte della M.G. Costruzioni S.r.l., la cui compagine sociale consta di due soci, i germani Cimarosa Giuseppe e Michele (quest'ultimo amministratore unico), di contro mai notati in loco."*

*Donde "la debordante preponderanza gestionale del Cimarosa Lorenzo, che, pur estraneo alla compagine sociale dell'impresa subappaltatrice, di fatto si atteggiava a supervisore, controllore ed esecutore di tutti i lavori de quibus".*

Peccato, però, che codesto Ecc.mo CGA aveva chiesto al TAR di approfondire attentamente la questione soprattutto alla luce dell'insussistenza "di informativa prefettizia antimafia a carico del Cimarosa" e della ditta MG Costruzioni.

Ora, non è compito di questa difesa chiarire per quale ragione il padre pensionato dei Sigg.ri Cimarosa sia andato un paio di volte a vedere l'andamento dei lavori in subappalto affidato alla ditta dei figli (senza dire che dal giornale dei lavori risulta costantemente la presenza in cantiere dei titolari e dei responsabili della ditta Cicero Santalena).

Ed infatti, il presente giudizio non è teso a verificare se la MG Costruzioni (dei germani Cimarosa, figli di Lorenzo Cimarosa) sia soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa, ma se lo sia la ditta Cicero Santalena!

Il giudice di primo grado, invece, sembra aver invertito le questioni e si è diffuso lungamente sui rapporti tra il Cimarosa Lorenzo e l'impresa dei figli (con la quale la ricorrente in prime cure ha stipulato un contratto di subfornitura autorizzato dalla

stazione appaltante) quasi che il ricorso vertesse sulla verifica della legittimità di una (ipotetica e inesistente) informativa antimafia negativa adottata nei confronti della ditta MG Costruzioni.

Ora, è appena il caso di sottolineare che la MG Costruzioni non è né un'impresa mafiosa né un'impresa destinataria di un'informativa prefettizia negativa (né prima né dopo i fatti che hanno riguardato l'appellante).

Ed infatti, il paradosso della vicenda che ci occupa è questo: viene postulato il rischio di infiltrazione in capo alla ditta Cicero Santalena per i rapporti (leciti ed autorizzati) intrattenuti con la MG Costruzioni, che rimane libera di operare nel mercato degli appalti pubblici in quanto mai destinataria di certificazione antimafia negativa o ostativa.

Di contro, la ditta Cicero Santalena (mai destinataria di informativa negativa) sarebbe soggetta a tentativi di infiltrazione proprio (e solo) in ragione dei rapporti lecitamente intrattenuti con la MG Costruzioni e con riferimento ai soli lavori eseguiti nel Comune di Castelvetro.

Se, quindi, domani l'impresa Cicero Santalena risultasse aggiudicataria di un appalto in un altro Comune della Sicilia, non avendo più motivo di stipulare un contratto di subappalto con la MG Costruzioni, ritornerebbe *in bonis*; non soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa, come sempre.

Parimenti, la MG Costruzioni (che mai è stata destinataria di informativa negativa) continua e continuerebbe ad operare come prima nel mercato dei pubblici appalti.

Qualcosa non funziona nel sillogismo sotteso ai provvedimenti impugnati in prime cure e alla sentenza del TAR.

a) Intanto, ed il rilievo è troncante, se l'appellante non aveva scelte nell'assunzione del personale e nella stipula delle subforniture (atteso che si è avvalsa delle ditte di fiducia dell'Ente locale ed ha tempestivamente e ritualmente comunicato all'Amministrazione con quali ditte intendeva contrarre, al fine proprio di consentire l'attivazione dei controlli antimafia) è assolutamente evidente che si tratta di circostanze rilevanti, ai fini della valutazione del rischio di infiltrazione.

Invero, il motivo in forza del quale l'impresa appellante ha avuto a che fare con l'impresa MC Costruzioni di Cimarosa Michele (e non di Cimarosa Lorenzo: sul punto si tornerà) è assolutamente chiaro e trasparente.

La M.G. Costruzioni s.r.l. ha offerto il preventivo migliore relativamente al nolo delle attrezzature edili necessarie per la realizzazione della struttura in cemento armato in Via Campobello (centro polifunzionale comunale).

L'appellante peraltro ha stipulato il relativo contratto con questa ditta, evidentemente nel rispetto delle previsioni del bando e dopo aver puntualmente comunicato in data 29.1.2013 il nome della stessa impresa all'Amministrazione comunale (cfr. documentazione depositata in prime cure e che si deposita).

L'impresa Cicero quindi si è avvalsa di imprese inserite nella lista delle imprese di fiducia del Comune di Castelvetrano ed ha sempre preventivamente comunicato il nominativo delle ditte

subfornitrici, come previsto dal bando e dal contratto, proprio al fine di attivare gli accertamenti antimafia.

I lavori, pertanto, non sono stati affatto "*affidati ... all'organizzazione aziendale di Cimarosa Lorenzo*" (organizzazione aziendale che non esiste, posto che l'impresa è di proprietà e gestita dai figli, incensurati) ma sono stati eseguiti direttamente dall'impresa ricorrente in prime cure, avvalendosi ovviamente dei rapporti di fornitura e nolo con le imprese locali ritualmente comunicati all'Amministrazione comunale e con gli operai scelti nel rispetto delle previsioni del bando.

Non potrebbe poi arguirsi l'affidamento "*di fatto*" dei lavori "*all'organizzazione aziendale di Cimarosa Lorenzo*" dalla mera (e sporadica) presenza in cantiere dello stesso.

Ed infatti, è assolutamente comprensibile (per chi conosce i costumi delle famiglie siciliane) che il padre pensionato e libero (e quindi sostanzialmente disoccupato) fosse visto a seguire di tanto in tanto l'andamento dei lavori subappaltati all'impresa dei figli, che probabilmente nel piccolo centro di Castelvetro erano in quel momento l'unico "evento" cittadino di interesse per il padre pensionato.

Né tantomeno la ditta appellante (che non viene detto negli atti impugnati e nella sentenza di primo grado, trattandosi di una circostanza scontata: ma era costantemente presente in cantiere tramite tutti i responsabili del cantiere, direttore dei lavori, responsabili tecnici, ecc..) avrebbe potuto impedire che il Cimarosa Lorenzo passasse "a bordo di autovettura" dalle

“vie adiacenti all’area del cantiere”, guardasse lo svolgimento dei lavori o si intrattenesse a “parlare” con un operaio (discussione che nel piccolo centro interessa soggetti che probabilmente si conoscono dall’infanzia).

Si tratta di circostanze che provano, a tutto concedere, che il Cimarosa Lorenzo seguisse i lavori affidati alla ditta dei figli (e fin qui nessuna contestazione).

Ma non si comprende come si possa giungere ad affermare che il *“Cimarosa Lorenzo, pur estraneo alla compagine sociale dell’impresa (apparentemente) subappaltatrice, di fatto si atteggiava a supervisore, controllore ed esecutore di tutti i lavori de quibus in luogo della ditta formalmente affidataria dell’appalto”*.

Si tratta di un’affermazione abnorme, gratuita, smentita *per tabulas*.

Ed infatti, la ditta Cicero Santalena non è mai stata in alcun modo “esautorata” (né de facto né de iure) nell’esecuzione dei lavori.

Il giornale dei lavori attesta inequivocabilmente la costante presenza in cantiere dei titolari e dei responsabili della ditta Cicero Santalena, che peraltro ha stipulato un contratto con la MG Costruzioni in maniera trasparente, e dopo aver interpellato altre ditte (pur non essendovi tenuta) ed aver ricevuto il preventivo migliore.

La ditta Cicero Santalena ha mantenuto una piena e costante responsabilità e direzione dei lavori, seguendoli direttamente.

Il motivo per cui ha avuto a che fare con la MG Costruzioni è

chiaro e trasparente: la ditta Cicero Santalena ha chiesto alcuni preventivi e ne sono pervenuti due (uno dalla Azzurra Costruzioni per € 4,50+Iva per superficie di carpenteria bagnata; e l'altro dalla MG Costruzioni per € 3.00+iva per superficie di carpenteria bagnata).

La M.G. Costruzioni s.r.l. ha offerto il preventivo migliore relativamente al nolo delle attrezzature edili necessarie per la realizzazione della struttura in cemento armato in Via Campobello (centro polifunzionale comunale), e pertanto l'appellante ha stipulato il contratto di nolo a freddo con tale impresa piuttosto che con la Azzurra Costruzioni srl.

L'appellante peraltro ha stipulato il relativo contratto con questa ditta, evidentemente nel rispetto delle previsioni del bando e dopo aver puntualmente comunicato in data 29.1.2013 il nome della stessa impresa all'Amministrazione comunale (cfr. documentazione depositata), sicchè dall'email trasmessa all'Amministrazione (che non ha mai contestato alcunchè) si evince chiaramente che la ricorrente in prime cure abbia informato di tale rapporto contrattuale la stazione appaltante.

Dal fatto che alcuni operai assunti dall'impresa appellante erano stati in passato assunti anche dalla MG Costruzioni (e non solo da questa ma da svariate ditte locali) e dalla presenza di questi nel cantiere (Cimarosa era un libero cittadino, e si muoveva liberamente) non si può arguire che il Cimarosa Lorenzo fosse *"l'esecutore di tutti i lavori de quibus in luogo della ditta formalmente affidataria dell'appalto"*.

Ed infatti, è assolutamente normale che tali maestranze vengano assunte con contratti a tempo determinato da varie ditte, a tal punto che nella stessa documentazione versata in atti dall'Amministrazione si afferma anche che gli stessi operai erano stati assunti non solo dalla MC Costruzioni ma anche da varie ditte locali.

In realtà, l'impresa ha assunto soltanto gli operai inseriti nella lista di mobilità (come imposto dall'Amministrazione) nonché carpentieri e manovali locali (manodopera qualificata) in relazione all'esperienza maturata e alla disponibilità ad accettare offerte di lavoro (sul punto si tornerà).

In tale contesto, doveva necessariamente assumere operai che avevano avuto rapporti di lavoro con altre imprese edili della zona, non potendo certamente affidarsi a manovali e carpentieri inesperti, non qualificati e privi della pur minima e necessaria esperienza sul campo.

I tre carpentieri assunti dalla ditta Cicero erano inseriti nella lista di mobilità del Comune, al pari dei Sigg.ri Romano Giovanni (cfr. n. 511 della lista), assunto dal 7.1.2013 al 31.1.2013, e sostituito dal 4.2.2013 da Abate Paolo, del Sig. Cusumano Filippo (cfr. n. lista 353), assunto dal 7.1.2013 al 19.3.2013, del Sig. Vaiana Enzo Rosario (n. 2 della lista), assunto dal 26.6.2012 al 20.12.2012 e del Sig. Cusumano Filippo (n. 353 lista).

Tutti gli altri operai sono stati assunti previa verifica della loro specializzazione e della loro qualifica.

Quindi non è affatto vero che gli operai sono stati assunti in

blocco dalla ditta MG Costruzioni, come frettolosamente e labialmente si asserisce nella nota della DIA, che ipotizza che l'esecutore di tutti i lavori *de quibus* in luogo della ditta formalmente affidataria dell'appalto fosse il Cimarosa Lorenzo (si ripete, incensurato).

Se, poi, alcuni soggetti avevano avuto a che fare con la ditta MG Costruzioni e/o con altre ditte locali appare circostanza assolutamente comprensibile, tenuto conto del piccolo contesto territoriale e della scarsa presenza di operai specializzati.

Che poi gli operai non siano stati assunti attraverso il metodo mafioso lo si evince *per tabulas* dalla documentazione versata in atti: i dipendenti dell'impresa Cicero, una volta licenziati (a seguito della risoluzione del contratto) non hanno avuto alcuna esitazione e si sono rivolti alle organizzazioni sindacali esercitando e tutelando i propri diritti nelle forme previste dall'ordinamento giuridico.

Risulta quantomeno strano che un operaio assunto per il tramite della mafia, una volta licenziato, si rivolga alle OO.SS. per "*definire la controversia insorta tra le due parti*" (nel contesto criminale le "controversie tra le parti" si risolvono in altro modo!).

Per il resto occorre ribadire che l'impresa ha intrattenuto rapporti di fornitura e noli con imprese locali il cui nominativo è stato puntualmente **comunicato all'Amministrazione comunale** (sul punto si tornerà), e, in esecuzione del Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Amministrazione comunale in data 10.5.2011 sopra riferito, ha assunto il 50% di manodopera

locale "tramite ricorso all'Ufficio Provinciale del Lavoro, sez. di Castelvetro, o dietro valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune" (e cioè operai che hanno forse avuto rapporti di lavoro con imprese del luogo).

b) Si insiste, nella sentenza impugnata e nella nota della DIA, sulla presenza del Sig. Cimarosa Lorenzo nelle vicinanze del cantiere.

Ora, a prescindere che il rapporto con l'impresa MG Costruzioni s.r.l. è stato già chiarito (e che il Sig. Cimarosa Lorenzo non è mafioso) non si comprende da dove sorga lo stupore dell'Amministrazione: se l'impresa MG Costruzioni era presente in cantiere con i propri mezzi era normale che i Sigg.ri Cimarosa seguissero l'andamento dei lavori.

Occorre poi aggiungere, fuor d'ironia, che le attrezzature noleggiate di proprietà della MG Costruzioni (tavole in legno, ecc...) sono pure state oggetto di un furto immediatamente denunciato, seguito dall'arresto e dalla condanna del responsabile (cfr. documentazione che si deposita).

Sia consentito quindi rilevare che non sembra che la presenza nelle vicinanze del cantiere del Sig. Cimarosa abbia di per sé garantito particolare sicurezza in cantiere!

Non soltanto l'impresa Cicero Santalena non ha violato il protocollo di legalità, ma, come puntualmente dimostrato anche nel corso del giudizio dinnanzi al CGA, con denuncia del 18.4.2013 ha segnalato agli organi di polizia il furto del materiale edile noleggiato dalla M.G. Costruzioni srl (tavole

di legno, ecc...), depositando anche gli articoli di stampa dai quali si evince l'arresto del presunto responsabile del furto. Tali comportamenti della ditta appellante escludono in radice che la stessa abbia violato il Protocollo di legalità e/o abbia mantenuto comportamenti accondiscendenti con la criminalità locale.

La verità è che, come contraddittoriamente ammesso dal TAR, il Sig. Cimarosa Lorenzo non è in alcun modo mafioso (e dalla sua presenza nelle vicinanze del cantiere non potrebbe arguirsi alcun tentativo di infiltrazione da parte della consorceria mafiosa).

Ed infatti la rilevata circostanza che in sede penale sia stata esclusa la sua appartenenza alla consorceria mafiosa è una circostanza che dovrebbe dirla tutta sull'illogicità dei provvedimenti impugnati in prime cure e sulla sentenza del TAR, che hanno postulato una prognosi di permeabilità alla mafia sulla scorta del rapporto con l'impresa dei figli di un soggetto non appartenente alla mafia.

La eventuale pregressa commissione di reati da parte del Sig. Cimarosa Lorenzo è quindi assolutamente irrilevante ai fini che ci occupano in quanto in questa sede si deve discutere non tanto della generica moralità dei soggetti con i quali l'impresa ha intrattenuto rapporti ma dell'eventuale tentativo di infiltrazione subito dall'appellante.

E tale circostanza è esclusa *per tabulas*.

Ha errato quindi il TAR a ritenere comunque sufficiente l'emersione della "*commissione di reati particolarmente gravi*

tra cui associazione per delinquere" (semplice) in quanto tale circostanza (che espressamente esclude che il Sig. Cimarosa appartenga o sia sospettato di appartenere alla mafia) non consente (anzi esclude) di formulare una prognosi di permeabilità alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Un soggetto, infatti, può commettere una galassia di reati senza essere mafioso né tantomeno la mera commissione di un eventuale reato dimostra l'appartenenza alla criminalità organizzata mafiosa (che il giudice penale ha escluso).

L'impresa M.G. Costruzioni è poi in mano ai signori Cimarosa Michele e Cimarosa Giuseppe entrambi "incensurati" ed è inserita nell'elenco delle ditte di fiducia del Comune di Castelvetro al n. 140 (sicché con riferimento alla stessa è stata già effettuata apposita verifica di affidabilità).

Il Sig. Cimarosa Lorenzo (estraneo alla compagine sociale della stessa MG Costruzioni i cui soci sono esclusivamente i figli, si ripete incensurati) risulta *per tabulas* estraneo all'organizzazione mafiosa, né mai è stato condannato per il capo di imputazione relativo all'art. 416 bis c.p..

In sostanza, se anche oggi si discutesse della posizione della M.G. Costruzioni sarebbe evidente l'illegittimità di un'eventuale informativa antimafia adottata sulla base del mero rapporto di parentela in forza di una pacifica giurisprudenza, soprattutto se si tiene conto che è stata esclusa dal giudice penale l'appartenenza del padre dei Sigg.ri Cimarosa alla consorceria mafiosa.

Il TAR, confermando pervicacemente sul punto

L'orientamento espresso in sede cautelare, continua a ritenere il padre dei Sigg.ri Cimarosa un soggetto *“di uno spessore delittuoso, di un inserimento socio-criminale, di un'attitudine operativa e di una strutturale propensione alla prevaricazione oggettivamente tipiche del fenomeno mafioso”*, e cioè un soggetto mafioso.

Dispiace dover evidenziare che anche su tale questione il TAR ha erroneamente inquadrato la questione, e soprattutto ha obliterato l'indicazione proveniente da codesto Ecc.mo CGA di approfondire la circostanza relativa alla provata insussistenza “di procedimenti penali a carico del Cimarosa”.

Ed infatti, sostiene correttamente la DIA, che ben conosce gli esiti dei procedimenti penali in questione, che il Cimarosa Lorenzo non ha “precedenti penali che ne sanciscano l'appartenenza alla locale associazione a delinquere di tipo mafioso”.

Lo stesso è stato (solo) *“coinvolto in indagini relative alla locale criminalità organizzata”* (conclusesi con sentenze che ne hanno sancito l'estraneità alla compagine mafiosa).

La stessa DIA chiarisce gli esiti di tali indagini, che hanno indotto il Tribunale di Marsala prima (sentenza n. 148/20000) e la Corte di Appello di Palermo poi a ritenere il Sig. Cimarosa estraneo alla criminalità mafiosa con pronunzie passate da tempo in autorità di cosa giudicata (in data 23.7.2001).

Le statuizioni del giudice penale però sono state liquidate

dall'Amministrazione (sul punto seguita dal TAR) come "opinabili (sic!!!) *valutazioni del Collegio giudicante, divergenti da quelle delle Procure della Repubblica...*" e sostanzialmente smentite dalla stessa autorità di polizia con argomentazioni volte a demolire il contenuto del giudicato penale.

Ora, appare persino superfluo sottolineare l'assoluta abnormità di tale affermazione, che contrasta con i più elementari principi dell'ordinamento giuridico, posto che così facendo un'autorità di polizia si sostituisce al potere giudiziario, precipitando in una concezione dei rapporti tra autorità e libertà che la Costituzione repubblicana ha definitivamente archiviato (ed infatti la verità processuale viene stabilita dai giudici e non dagli organi di polizia o dagli organi inquirenti).

Risulta *per tabulas*, invece, che al momento dell'adozione dell'informativa impugnata nei confronti del Sig. Cimarosa non sussistevano procedimenti penali in corso né tantomeno vi erano esiti di procedimenti penali (passati) per reati che ne postulano l'appartenenza alla consorteria mafiosa.

Gli esiti delle indagini e dei procedimenti penali che si sono conclusi hanno escluso l'appartenenza dello stesso alla locale associazione a delinquere di tipo mafioso.

Nei confronti del sopra menzionato Cimarosa Lorenzo è stata anche richiesta, successivamente, l'applicazione di una misura di prevenzione e il Tribunale di Trapani, con decreto n. 33/2004 ha ritenuto di non dover farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione di carattere personale e patrimoniale

ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione della stessa, anche in relazione all'esito ampiamente assolutorio del procedimento penale.

In buona sostanza, e nel 2004, cioè ad anni di distanza sia dalle indagini che dalla sentenza passata in giudicato, anche nell'ambito del procedimento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione (in seno al quale non occorrono prove ma indizi di colpevolezza) è stato escluso che nei confronti il soggetto in questione possano dirsi sussistenti indizi di appartenenza del Cimarosa ad una associazione di tipo mafioso.

In buona sostanza, non soltanto non è provato che il Sig. Cimarosa Lorenzo sia mafioso ma v'è di più in quanto lo stesso non è neppure indiziato di appartenere all'associazione mafiosa, con la conseguenza che le conclusioni cui è pervenuta la Prefettura appellata (e il TAR) contrastano doppiamente con le risultanze dei procedimenti penali.

L'impresa Cicero Santalena quindi ha avuto rapporti con un'impresa nei cui confronti non sarebbe neppure legittimo adottare un'informativa antimafia (non essendo sufficiente il rapporto parentela con il padre dei Sigg.ri Cimarosa)!

Non vi è stato quindi nessun affidamento "di fatto" dei lavori all'impresa in mano ai figli del Cimarosa, senza dire che è illogico postulare l'appartenenza dello stesso alla criminalità mafiosa a fronte di procedimenti penali conclusi con il proscioglimento che hanno definitivamente escluso che lo stesso appartenga alla locale associazione a delinquere di

tipo mafioso (TAR Sicilia Palermo sez. I sentenza n. 555 del 14.3.2012; Consiglio di Stato Sez. VI - sentenza 4 dicembre 2009 n. 7646).

Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. VI - sentenza 4 dicembre 2009 n. 7646), così facendo, da un lato, si finisce per smentire la valutazione del magistrato penale in sede di assoluzione e di archiviazione; dall'altro si perviene ad un giudizio probabilistico volto alla conferma della misura interdittiva pur in presenza di tale provvedimento favorevole all'inquisito.

In buona sostanza, la Prefettura non può fondare il giudizio di permeabilità sulla scorta di procedimenti penali conclusi favorevolmente.

Tanto più che le indagini risalgono a fatti risalenti (1997) che nessun esito hanno avuto in sede penale, dovendosi in ogni caso valutare l'attualità del pericolo di infiltrazioni (richiesto espressamente da Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2006, n. 4135).

c) Assai correttamente, codesto Ecc.mo CGA, in accoglimento di puntuale motivo di appello cautelare (ripropositivo di motivi dedotti in primo grado), con l'ord. n. 858/2012 aveva invitato il TAR a verificare la legittimità degli atti impugnata alla luce 1) "della legittimità del rapporto di fornitura e nolo dell'aggiudicataria con l'impresa M.G. Costruzioni S.r.l., anche alla luce del fatto che quest'ultima è iscritta nell'albo delle ditte di fiducia del Comune" e 2) della "possibilità di revoca del solo subappalto a fronte della risoluzione

dell'intero contratto d'appalto".

Quest'ultima questione è rimasta totalmente inevasa.

Invero, anche in relazione a tale ditta, come si evince dalla nota della DIA, l'impresa Cicero Santalena Pietro ha comunicato nelle forme stabilite dal bando e dal contratto di avvalersi della stessa per il nolo a freddo di attrezzature e materiale edile sicchè nessun rimprovero può essere mosso alla ricorrente in prime cure.

Ove infatti fossero sorti dubbi sulla situazione e posizione dell'impresa M.G. Costruzioni l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto imporre l'estromissione della stessa tramite la revoca dell'autorizzazione al subappalto e non certamente addivenendo alla risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

Senza dire che se nei confronti di tale ditta non è stata adottata alcuna informativa interdittiva si arriverebbe al paradosso che la ricorrente in prime cure verrebbe esclusa dal circuito degli appalti, mentre la MG potrebbe continuare ad operarvi!

È quindi evidente che se il pericolo è relativo ad una ditta fornitrice solo tale ditta va esclusa, ma non anche l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori che peraltro ha sempre agito nel rispetto della legge e del contratto, comunicando i nominativi delle ditte subfornitrici al fine di evitare qualsiasi pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. CGA ord. n. 858/13).

Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, che minimizza l'iscrizione nell'elenco delle ditte di fiducia, come idonea "ad attestare l'affidabilità imprenditoriale dell'operatore

economico, (e) non già l'estraneità dello stesso al fenomeno mafioso", la comunicazione dei nominativi delle ditte subfornitrici all'Amministrazione comunale è finalizzata anche all'effettuazione delle verifiche antimafia previste dalla legge (sicché alla ricorrente in prime cure non potrebbe certamente essere rimproverato alcunché).

Ed infatti, la legge prescrive l'autorizzazione al subappalto c/o prevede elenchi di ditte di fiducia, proprio per anticipare ed effettuare le verifiche antimafia (l'affidabilità imprenditoriale dell'operatore economico è attestato dalla SOA o da altra certificazione).

Le ditte ivi inserite sono, quindi, tutte soggette alla verifica antimafia, anche in forza del Protocollo di legalità, che prevede la comunicazione dei nominativi alla Prefettura anche per i subappalti e i contratti sotto-soglia.

d) Giova rimarcare inoltre che la Prefettura di Ragusa ha ritenuto di adottare un'informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 84 commi 3 e 4 D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti di una ditta che ha sempre ottenuto informative prefettizie favorevoli.

Non si comprende come possa oggi la società appellante essere soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa, se risulta per tabulas che i soggetti (imprenditori, operai, ecc...) con i quali ha intrattenuto rapporti sono oggettivamente "estranei" alla consorteria mafiosa.

Tali imprese sub fornitrici poi intrattengono attualmente rapporti con imprese aggiudicatrici di pubblici appalti,

senza dare adito a sospetti.

È il caso della EIJ Scavi s.r.l. che è attualmente impegnata con contratto di subappalto stipulato in data 24.5.2012 con l'impresa aggiudicataria dei "Lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest" (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 3.6.2013, che si deposita), con l'effetto che nei confronti della stessa EIJ Scavi s.r.l. è stata rilasciata un'informativa prefettizia favorevole, posto che le stesse vanno chieste ed ottenute anche per i subcontratti (art. 91 D.Lgs. 6-9-2011 n. 159).

Non si comprende, poi, per quale strana ragione dai rapporti commerciali intrattenuti dall'impresa per l'acquisto dei materiali, per i noli, ecc..., si dovrebbe desumere il pericolo di infiltrazione, potendo l'Amministrazione disporre e imporre la revoca dell'autorizzazione al sub-contratto senza addivenire alla risoluzione del contratto di appalto stipulato dall'impresa aggiudicataria dei lavori.

L'impresa infatti ha stipulato i contratti di fornitura e i noli con imprese locali, comunicando ritualmente all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 10 comma 3 del contratto i nominativi di tali imprese, trasmettendo contestualmente l'aggiornato certificato della Camera di commercio con Nulla Osta antimafia ai fini dell'art. 10 L. n. 575/1965 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione ha anche autorizzato l'impresa Cicero Santalena Pietro ad avvalersi delle imprese locali (cfr. provvedimento del dirigente dell'U.T.C. del 31.5.2012 relativo alla ditta EIJ SCAVI srl).

Sicchè, se tali imprese locali fossero state destinatarie di informative antimafia interdittive sarebbe bastato comunicarlo all'impresa ricorrente in prime cure che avrebbe immediatamente risolto il relativo contratto, procedendo alla scelta di un diverso contraente.

Mentre, da un lato, non è stata adottata nessuna comunicazione al riguardo; dall'altro, è stata adottata un'informativa antimafia addirittura interdittiva nei confronti dell'impresa ricorrente in prime cure che, invero, non solo opera da anni senza aver dato mai adito a sospetti, ma è certamente estranea a qualsiasi contatto con la criminalità organizzata, come d'altronde risulta per tabulas dal costante rilascio di informative antimafia liberatorie (ciò che le ha consentito di operare da anni nel settore degli appalti pubblici).

V'è di più!

Ai sensi dell'art. 16 (Clausola di autotutela) e dell'allegato 5 al bando di gara (dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.7.2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola ed altri" e della Circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), l'impresa si è obbligata "a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei

lavoratori da occupare”.

La stazione appaltante, da parte sua, “si (è) riserva(ta) di acquisire, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che in capo ai soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede ... al divieto del sub-contratto”, ben inteso peraltro che “la Stazione appaltante ... revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252”.

Da tali previsione emerge che nel caso emergano tentativi di infiltrazione nei confronti delle imprese sub-fornitrici (o con le quali si sono stipulati contratti di nolo, sub-contratti in generale) l’Amministrazione proceda alla revoca dell’autorizzazione al sub-contratto e non invece alla risoluzione del contratto di appalto stipulato dall’impresa aggiudicataria dei lavori.

In altri termini, la sanzione o la cautela è data dalla cessazione del sub-rapporto e non è consentito alcun processo logico deduttivo tanto più automatico di transitività del pericolo di infiltrazione.

Se quindi fossero emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa con riferimento alle imprese sub fornitrici, l’informativa avrebbe dovuto riguardare tali imprese

imponendo, a tutto concedere, la risoluzione del rapporto stipulato con queste ultime.

Avendo comunicato i nominativi di tali ditte, nessun addebito potrebbe essere mosso all'appellante.

Si giungerebbe al paradosso che rispettando scrupolosamente la legge si favorirebbero gli interessi della mafia, e a nessuno sfugge che il ragionamento non può essere in alcun modo condiviso.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa "Con il "Protocollo di legalità" sottoscritto il ... la Prefettura di ..., la Provincia di ..., la ASL e l'Azienda Ospedaliera di ..., il Consorzio ASI nonché i Comuni di ... si sono obbligati alle seguenti attività:

*scrupoloso rispetto dell'art. 4 D.Lgs 490/94, precisamente informando il Prefetto della provincia interessata della indizione di gare d'appalto;*

*acquisizione prima della apertura delle offerte delle informazioni antimafia;*

*il Gruppo tecnico di lavoro per il monitoraggio degli appalti istituito con Decreto U.T.G. di ... procede ad effettuare accertamenti preventivi sulle imprese che chiedono di partecipare a gare d'appalto;*

*le stazioni appaltanti si impegnano a trasmettere al Gruppo di lavoro l'elenco delle imprese che presentano offerte per l'aggiudicazione dei lavori;*

(...) le stazioni appaltanti si impegnano ad imporre alle imprese aggiudicatrici di comunicare le metodologie

*nell'affidamento dei lavori in subfornitura e subappalto e i nominativi di subappaltatori e subfornitori.*

*Come esattamente ricostruito dall'Amm.ne resistente e dalla controinteressata, il Protocollo si ispira alla necessità di scongiurare le infiltrazioni mafiose nella fase dell'esecuzione del contratto, ed a tal fine l'attività di monitoraggio viene anticipata già alla fase della gara. Per impedire facili elusioni, le PP.AA. firmatarie del Protocollo si sono obbligate a richiedere già in sede di gara una serie di adempimenti a carico delle concorrenti. ... Le PP.AA. firmatarie si sono ispirate, come esattamente ricostruito dalle difese del Comune e della controinteressata, alla finalità (di ordine pubblico) di dissuadere le organizzazioni malavitose dall'esercitare pressioni sulle imprese edili, e sotto tale aspetto la presa di coscienza della diffusione del fenomeno della soggezione degli appaltatori alla malavita nel settore ... va salutata con favore. In conformità agli obblighi assunti, le stazioni appaltanti firmatarie del Protocollo dovrebbero inserire nei bandi di gara apposita clausola che imponga la dichiarazione in questione a pena di esclusione. (...) Tuttavia l'ultimo periodo dell'art.12 prevede, quale norma di chiusura ed a fini di coerenza del sistema, che l'accertamento di una delle situazioni di cui all'art.10 comma 7 (che elenca le situazioni dalle quali si desumono i "tentativi di infiltrazione") comporta il divieto dell'appalto e dei relativi subcontratti, "indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori". ... Conseguentemente le varie stazioni appaltanti sono tenute a richiedere comunicazioni ed*

informazioni. (...) Poste le superiori premesse va valutato coerente, ad esempio, l'obbligo assunto dalle stazioni appaltanti in sede di Protocollo di legalità a trasmettere al Gruppo di lavoro l'elenco delle imprese che presentano offerte per l'aggiudicazione dei lavori, misura che consente di monitorare il settore nonché di evidenziare situazioni di cointeressenze, partecipazioni incrociate ed eventuali inquinamenti e turbative delle gare, senza aggravare o discriminare la posizione dei concorrenti" (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 241).

I provvedimenti impugnati sono quindi insanabilmente illegittimi e vanno annullati.

La sentenza impugnata è quindi errata e va annullata.

2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67, 83, 84, 85 e 91 DEL D.LGS. N. 159/2011, 10 DEL D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 E 4 DEL D.LGS. 8 agosto 1994, n. 490. ANCHE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLARE DI DETTO MINISTERO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI N. 559/LEG/240.517.8 DEL 18.12.1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90, DELL'ART. 3 L.R.N.10/91 E DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.

DIFETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI  
MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTUTTORIA.  
CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE  
DELL'ART. 112 CPC E DEL PRINCIPIO DI  
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNZIATO.  
ULTRAPETIZIONE.

Ha errato il TAR a respingere il ricorso e i motivi aggiunti.

Ha errato il TAR a ritenere legittimi gli atti impugnati sulla base del rapporto della ditta Cicero Santalena con la MG Costruzione e il padre dei titolari, Sig. Lorenzo Cimarosa.

Ed infatti, l'unico elemento che giustificerebbe l'affermazione che la ditta ricorrente in prime cure sarebbe soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa discende dalla presenza in cantiere del Sig. Cimarosa.

a) Il TAR, però, nel verificare la personalità del Cimarosa va persino ben oltre quanto affermato dalla stessa DIA nella relazione depositata in prime cure e che avrebbe giustificato l'adozione dei provvedimenti impugnati.

A dire del TAR emergerebbe *“un'attitudine operativa (del Cimarosa) e una (sua) strutturale propensione alla prevaricazione (ndr: in che modo?) oggettivamente tipiche del fenomeno mafioso”*.

Si tratta di congetture e di integrazioni postume della motivazione integralmente frutto di unilaterali affermazioni del giudice di prime cure, peraltro smentite dall'Amministrazione.

Al momento dell'adozione degli atti impugnati, come si evince dalla stessa relazione della DIA, il Sig. Cimarosa Lorenzo

(estraneo alla compagine sociale della stessa MG Costruzioni) risultava *per tabulas* estraneo all'organizzazione mafiosa, né mai è stato condannato per il capo di imputazione relativo all'art. 416 bis c.p..

Sostiene correttamente la DIA, che ben conosce gli esiti dei procedimenti penali in questione, che il Cimarosa Lorenzo non ha “precedenti penali che ne sanciscano l'appartenenza alla locale associazione a delinquere di tipo mafioso”.

Lo stesso è stato (solo) *“coinvolto in indagini relative alla locale criminalità organizzata”* (conclusesi con sentenze che ne hanno sancito l'estraneità alla compagine mafiosa).

La stessa DIA chiarisce gli esiti di tali indagini, che hanno indotto il Tribunale di Marsala prima (sentenza n. 148/20000) e la Corte di Appello di Palermo poi a ritenere il Sig. Cimarosa estraneo alla criminalità mafiosa con pronunzie passate da tempo in autorità di cosa giudicata (in data 23.7.2001).

Non si comprende quali siano i fatti e le circostanze che proverebbero *“un'attitudine operativa e una strutturale propensione alla prevaricazione oggettivamente tipiche del fenomeno mafioso” del Sig. Lorenzo Cimarosa*.

Di contro, il Sig. Cimarosa non ha posto in essere alcun comportamento che denoti “propensione alla prevaricazione”.

Nonostante il cantiere fosse sottoposto a videosorveglianza e tutte le presenze in cantiere del Sig. Cimarosa sono state registrate non risulta in alcun modo che lo stesso abbia tentato

di "prevaricare" o porre in essere comportamenti di assoggettamento della ditta Cicero Santalena (che invece ha sempre operato in totale libertà e autonomia operativa e gestionale).

Si tratta, certamente, di una mera congettura priva di fondamento fattuale quella che ha indotto il TAR a ritenere il Cimarosa intento ad esercitare atti di "prevaricazione" sull'impresa ricorrente in prime cure.

Senza dire che il TAR in tal modo afferma che il Cimarosa sia un mafioso, mentre l'appartenenza e la militanza dello stesso nell'associazione mafiosa è stata esclusa, in sede giurisdizionale.

Il TAR, seguendo in tal modo l'errata tesi della DIA, postula erroneamente che il Cimarosa sarebbe "mafioso" e pertanto la società ricorrente sarebbe soggetta a tentativi di infiltrazione "mafiosa" (che evidentemente richiedono un rapporto tra il laico e il mafioso, tra l'impresa pulita e soggetti o imprese mafiose, che nel caso che ci occupa non sussistono).

È infatti escluso per tabulas che l'impresa ricorrente abbia avuto rapporti con soggetti mafiosi o imprese a questi riconducibili.

Il Tribunale di Trapani, con decreto n. 33/2004 ha ritenuto di non dover farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione escludendo anche che nei confronti del Cimarosa possano dirsi sussistenti indizi di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso.

b) Né tantomeno sarebbe possibile, come ritiene di poter

arguire il TAR, far riferimento alle successive indagini che hanno riguardato il Cimarosa.

Ed infatti, da un lato, appare evidente come il TAR abbia operato un'inammissibile integrazione postuma della motivazione posto che tali fatti "sopravvenuti", inesistenti al momento dell'adozione dell'informativa impugnata, non sono stati presi né potevano essere presi in considerazione al momento dell'adozione dei provvedimenti oggi in contestazione, dall'altro è palese che sia stata financo dribblata la stessa Prefettura, unico organo competente alle valutazioni di merito.

Ed infatti, tali "nuove" circostanze sono state sottoposte (dal Comune di Castelvetro) all'attenzione delle Prefetture di Trapani e Ragusa, che eloquentemente non hanno ritenuto di integrare e/o modificare il contenuto delle precedenti informative.

Non si comprende come, a fronte di una valutazione negativa da parte degli organi di amministrazione attiva, il TAR si sostituisca all'Amministrazione e integri la motivazione con elementi che espressamente la Prefettura ha ritenuto non rilevanti.

Occorre essere ancora più precisi.

Con ordinanza n. 853/2013 codesto Ecc.mo CGA, in accoglimento dell'appello cautelare, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati "anche alla luce della circostanza che tale impresa (MG Costruzioni del Sig. Cimarosa Lorenzo) risulta essere inserita nell'elenco delle ditte di fiducia

dell'intimato Comune".

Ritualmente comunicata all'Amministrazione, la predetta ordinanza non veniva eseguita dal Comune di Castelvetro, imponendo, in data 4.3.2014, la proposizione di una separata istanza di esecuzione della predetta pronuncia cautelare innanzi sempre a codesto Ecc.mo Collegio.

Con un'istanza di prelievo del 24.3.2014 (depositata nel giudizio di prime cure) e con memoria del 2.4.2014 (depositata al CGA), il Comune di Castelvetro deduceva di aver appreso che nell'ambito di una nuova operazione antimafia sarebbero stati confermati i sospetti oggetto dell'informativa antimafia impugnata.

Sicchè, "al fine di scongiurare, cautelarmente, l'adozione di atti che avrebbero potuto pregiudicare il buon andamento dei lavori in appalto, nonché vulnerare la vigente normativa antimafia ed i principi sanciti dal protocollo Dalla Chiesa ha interessato le Prefetture di Ragusa e Trapani, al fine di avere indirizzi e/o prescrizioni chiarificatorie al riguardo, alla luce delle nuove emergenze processuali, di cui al procedimento pendente presso il Tribunale Penale di Palermo n. 4248/2014 RGNR – n. 2832 GIP".

Ed infatti, con nota dell'11.3.2014, il Dirigente dell'UTC del Comune di Castelvetro segnalava alla suddette Prefetture tali nuovi fatti ritenendo che nonostante l'ordinanza del CGA "si renda necessaria da parte delle medesime autorità preposte una integrazione finalizzata a definire la vicenda che vede interessata la ditta individuale Cicero Santalena Pietro".

Tuttavia, "l'investita Prefettura di Trapani, disattendendo la superiore richiesta, si è limitata ad invitare la P.A. ... a dare ottemperanza al disposto giudiziale decisorio del gravame, mentre la Prefettura di Ragusa è rimasta silente".

In altri termini, proprio l'autorità preposta alla valutazione del pericolo di infiltrazioni antimafia ha ritenuto di non dover "integrare" la motivazione dell'informativa antimafia alla luce di tali presunti "nuovi" fatti e operazioni antimafia, mentre la difesa erariale (seguita sul punto dal TAR) ha agitato tali presunte (nuove) circostanze per ritenere che le stesse confermerebbero la legittimità dei provvedimenti impugnati.

L'assunto è totalmente errato.

Intanto, ed il rilievo è troncante, codesto Ecc.mo CGA, proprio valutando le difese del Comune di Castelvetro e il comportamento delle Prefetture di Trapani e Ragusa, con ordinanza n. 182/2014 ha chiarito che *"eventuali fatti, verificatisi successivamente all'emanazione della predetta ordinanza, possono essere valutati ed utilizzati dal Comune nel rispetto delle norme di rito e non già apprezzati ed utilizzati autonomamente per porre in essere comportamenti elusivi del decisum del Giudice"*.

Sicchè era evidentemente precluso sia all'Amministrazione comunale che al giudice di prime cure agitare fatti successivi all'adozione degli atti impugnati per integrare la motivazione che sorreggerebbe il presunto pericolo di condizionamento da parte della criminalità.

E questo anche per la semplice ragione che *"Secondo il*

*principio del tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione” (ex plurimis: T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04-02-2014, n. 308).*

*Senza dire che per pacifica giurisprudenza “È inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante atti procedimentali successivi e/o scritti difensivi predisposti dall'amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 15/2005, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata in un secondo momento, anche in corso di causa, con la specificazione di elementi di fatto in origine non presi in considerazione, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario” (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 23-01-2014, n. 495; orientamento consolidato: cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2011 n. 5598 e 30 giugno 2011 n. 3882; TAR Campania Salerno, Sez. II, 15 febbraio 2012 n. 218; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 giugno 2011 n. 3081).*

c) Gli unici elementi che (fino a pag. 28) la nota della DIA di Trapani rappresenta sono gli esiti delle risalenti indagini e dei procedimenti penali a carico del Sig. Cimarosa (che si ripete sono a questi favorevoli) e tali circostanze dimostrano semmai l'illogicità del giudizio espresso.

A pag. 29 inizia un nuovo versante motivazionale finalizzato ad *“attualizzare”* il giudizio prognostico di pericolosità espresso sul medesimo soggetto, che dimostra vieppiù l’illogicità dei provvedimenti impugnati in prime cure (e della sentenza del TAR).

Si tratta di censure dedotte in prime cure e rimaste assorbite che integralmente si ripropongono.

Sostiene la DIA che *“i rapporti del Cimarosa con soggetti assolutamente contigui all’ambito anche familiare del più volte citato capo mafia latitante non si limitano agli anni trascorsi”* ma sarebbero *“quanto mai attuali”* e *“a testimoniare”* sarebbe *“il moderno uso dei più famosi “social network”*”.

Ora, appare ironico smentire il giudicato penale e attualizzare il giudizio prognostico richiamando le attuali *“amicizie virtuali”* intrattenute oggi dal Sig. Cimarosa Lorenzo su *“facebook”*.

La richiesta/accettazione di *“amicizia”* su facebook avviene com’è noto a coloro che lo utilizzano per motivi talvolta futili e non implica neppure frequentazione né tantomeno amicizia *“reale”*, ma al più segnala meri rapporti di conoscenza, innegabilmente non rilevanti in un piccolo contesto locale, dove praticamente ci si conosce tutti fin dall’infanzia.

In tale contesto l’amicizia su facebook è paragonabile all’incontro o al saluto al bar della piazza, *ab immemorabile* ritenuti non significativi da codesto Ecc.mo Collegio e dalla pacifica giurisprudenza amministrativa.

Infatti la *“elencazione di alcuni incontri presso locali pubblici (bar) con soggetti asseritamente “penalmente compromessi”*

*(ndr: nel caso che ci occupa con i "figli") non appare sufficiente a fondare il (provvedimento) impugnato, in considerazione anche del contesto nel quale detti incontri sarebbero avvenuti (bar del piccolo centro di residenza) e della loro sporadicità. Conclusivamente, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non sfugga alla dedotta censura di eccesso di potere, giacché il potere di apprezzamento e valutazione discrezionale della condotta di vita dell'istante, indubbiamente spettante all'Autorità di polizia, risulta in concreto esercitato in modo eccessivamente generico, senza che sia dato conto dell'eventuale effettivo e concreto rilievo delle circostanze dedotte come ostative."*

Ora, a fronte di indagini risalenti che hanno escluso l'appartenenza del Sig. Cimarosa alla consorte mafiosa e/o la sua collaborazione alla latitanza del boss Matteo Messina Denaro, appare assurdo ritenere che "i rapporti del Cimarosa (che si ripete non è mai stato condannato per reati legati all'art. 416 bis c.p.) con soggetti contigui" al contesto criminale sarebbe desumibile "dagli attuali" contatti di facebook dello stesso, peraltro in una bacheca "non soggetta a restrizioni", e per l'effetto volontariamente e consapevolmente visibile a tutti! È quindi evidente che la società appellante non è soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa, tenuto conto che manca il soggetto "mafioso" che eserciterebbe tale influenza.

Il contesto ambientale e la galassia imprenditoriale in cui l'impresa ricorrente (con sede a Modica) ha dovuto operare nel territorio di Castelvetro sono certamente complessi, ma è

illogico ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione tenuto conto che i rapporti sono stati intrattenuti in modo trasparente con imprese e soggetti neppure indiziati di appartenere alla criminalità mafiosa.

Come chiarito di recente dal Consiglio di Stato (sez. III, sentenza n. 3247/2012 del 30/05/2012) “sulla base degli elementi disponibili. resta tuttavia ancora indimostrato che l’inserimento in questa galassia imprenditoriale - che in alcune direzioni effettivamente presenta o può condurre a zone d’ombra, sulle quali è certamente necessario accendere i riflettori e procedere ad ulteriori verifiche, di natura non solamente documentale - abbia o possa aver condizionato le scelte imprenditoriali della società appellata. Quel che manca, infatti, nella voluminosa documentazione istruttoria prodotta in atti è proprio un accertamento in questo senso, a dimostrazione di un pericolo attuale e concreto, suscettibile di tradursi in un condizionamento effettivo, o almeno altamente probabile, dell’attività di impresa della (...) s.r.l. da parte della criminalità organizzata. Perché altrimenti è difficilmente superabile l’obiezione della difesa di parte appellata per la quale, ove il tentativo di infiltrazioni mafiose fosse desumibile di per sé solo da meri rapporti commerciali intercorsi tra due o più imprese (almeno una delle quali legata ad ambienti della criminalità organizzata), allora non si comprenderebbe più la fattispecie di cui all’art. 12 del d.p.r. 252/1998 che, nell’ipotesi in cui una delle mandanti di un raggruppamento di imprese sia oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa, ne

ammette (a determinate condizioni) l'estromissione o la sostituzione, anziché imporre, sempre e comunque, l'esclusione anche degli altri componenti del medesimo raggruppamento. Detta previsione normativa, che opportunamente distingue la sorte delle singole imprese, conferma quindi come i rapporti commerciali, al pari di quelli parentali, siano da soli insufficienti a propagare il tentativo di infiltrazioni mafiose e come occorrano, quale necessario riscontro, altri elementi indiziari a dimostrazione del "contagio".

d) Evidentemente, l'impresa ricorrente in prime cure (avente sede a Modica) doveva necessariamente intrattenere rapporti commerciali con le imprese e le maestranze locali (diversamente avrebbe fatto prima a rinunciare all'appalto).

Dovendo selezionare gli operai non poteva che attingere a quella manovalanza già qualificata e di esperienza, che aveva già lavorato nel settore edile anche alle dipendenze di altre imprese.

Ma da ciò è illogico ritenere che "la ditta aggiudicatrice dell'appalto abbia, di fatto, affidato i lavori di esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi all'organizzazione aziendale di Cimarosa Lorenzo".

Per il resto occorre ribadire che l'impresa ha intrattenuto rapporti di fornitura e noli con imprese locali il cui nominativo è stato puntualmente comunicato all'Amministrazione comunale (sul punto si tornerà), e, in esecuzione del Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Amministrazione comunale in data

10.5.2011 sopra riferito, ha assunto il 50% di manodopera locale "tramite ricorso all'Ufficio Provinciale del Lavoro, sez. di Castelvetro, o dietro valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune" (e cioè operai che hanno forse avuto rapporti di lavoro con imprese destinatarie di informative interdittive).

Tali imprese sub fornitrici poi intrattengono attualmente rapporti con imprese aggiudicatarie di pubblici appalti, senza dare adito a sospetti.

Per tutte le suesposte ragioni, i provvedimenti impugnati in prime cure sono illegittimi e vanno annullati, e parimenti la sentenza del TAR è errata e va annullata.

### 3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA INVALIDITÀ DERIVATA.

Ha errato il TAR ad affermare che "La ritenuta infondatezza delle censure mosse nei confronti dell'informativa antimafia determina la speculare reiezione di quelle formulate nei confronti dell'atto comunale di risoluzione contrattuale" atteso che i vizi dedotti con riferimento alla informativa prefettizia (fondati per le ragioni di cui sopra) si ripercuotono sul provvedimento consequenziale di risoluzione del contratto di appalto adottato dal Comune di Castelvetro invalidandolo.

### SUL DANNO.

Dalle superiori considerazioni è evidente che il ricorso in appello sia assistito dal prescritto *fumus boni iuris*.

Grave ed irreparabile risulta il danno che deriva dall'esecuzione

della sentenza del TAR, in quanto imporrebbe la risoluzione del contratto quando i lavori sono ormai in fase di ultimazione.

Senza dire del danno derivante dalla stessa informativa che comporta la radicale impossibilità di contrarre con la P.A..

La perdita di tutti i cantieri e del lavoro dei dipendenti della ditta, gli impegni finanziari assunti con i fornitori dei materiali e la grave macchia gettata sul futuro dell'impresa evidenziano in tutta la sua drammaticità la gravità ed irreparabilità del danno che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, tanto più in un periodo di crisi economica e del settore dell'edilizia.

L'impresa sarebbe destinata al fallimento nel giro di pochi mesi, non potendo pagare i dipendenti, né tantomeno onorare gli impegni finanziari assunti con i fornitori dei materiali.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO C.G.A.

previa sospensione dell'esecutività, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in prime cure, annullare i provvedimenti impugnati in primo grado, emettendo ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi e alle spese del doppio grado di giudizio.

Palermo, 23 febbraio 2015

*es M*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Palermo, del 19 aprile 2007, ha notificato per conto della ditta individuale CICERO SANTALENA PIETRO, P.IVA 0083927881, con sede legale in Modica (RG) in persona del suo omonimo titolare, il suesteso ricorso in appello, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 2 (VEDI TIMBRO POSTALE) in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 3076 del registro cronologico, al COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi in Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 41

Raccomandata A.R. n. 7659675244-7

LS Va



2) previa iscrizione al n. 3077 del registro cronologico, alla PREFETTURA DI RAGUSA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - AREA I^ ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Palermo, Via Alcide de Gasperi,  
81

Raccomandata A.R. n. 7659675245-8

LS Va



3) previa iscrizione al n. 3098 del registro cronologico, alla PREFETTURA DI TRAPANI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Palermo, Via Alcide de Gasperi.

81

Raccomandata A.R. n. 76634301760

LS YL



4) previa iscrizione al n. 3099 del registro cronologico, alla EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. e G.F. COSTRUZIONI S.R.L., in proprio e quali componenti dell'omonima costituenda A.T.I., rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro De Luca ed Alessandro Carrubba, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Domenico Cantavenera in Palermo, Via Notarbartolo n. 5

Raccomandata A.R. n. 76594752616-9

LS YL

